

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1416**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINI ARMANDO, AMADEI, JACOPONI, MALAGODI e PACCIARDI*Annunziata il 28 gennaio 1955***Provvedimenti a favore della zona portuale e industriale Livorno-Pisa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione economica di Livorno le cui risorse sono basate quasi esclusivamente sulle attività industriali e sui traffici del porto, ha assunto aspetti preoccupanti poiché il ritmo di queste attività, arrestatosi completamente per oltre due anni a causa degli eventi bellici, anziché riprendere gradualmente e tornare ad essere quello dei tempi normali, seguendo così l'andamento delle attività consimili in tutto il territorio nazionale ha mantenuto un tono quanto mai depresso manifestando sintomi di declino che si sono sempre più accentuati.

Se si tiene conto del fatto che l'indice della produzione industriale nazionale ha superato il valore 150 (1938=100) secondo dati e rilevazioni ufficiali, mentre quello della città di Livorno si può fissare approssimativamente intorno al valore 50, si ha una precisa conferma del declino, anzi del crollo, subito dalle attività economiche livornesi.

Dai dati del censimento generale dell'industria e del commercio, effettuato nel novembre 1951, si desume che risultavano a Livorno nel campo industriale e artigianale, 1.937 unità locali con 13.631 addetti; mentre secondo i dati del censimento analogo relativo al periodo 1937-40 risultavano nel periodo immediatamente prima della guerra 2.086 unità locali con 19.505 addetti.

Le cifre relative alla disoccupazione nella provincia di Livorno al novembre 1951, per quanto si riferisce agli iscritti negli uffici provinciali di collocamento, erano secondo dati ufficiali: disoccupati già occupati n. 8.861; gio-

vani in cerca di prima occupazione n. 8.111. Totale n. 16.972 dei quali circa il 55 per cento è relativo alla sola città di Livorno.

Recenti rilevazioni hanno messo in evidenza che oltre 20 stabilimenti industriali, alcuni dei quali importantissimi, distrutti dalla guerra e rimasti lungamente occupati dalle forze armate alleate, non hanno potuto essere ripristinati nel breve periodo di ripresa seguito all'immediato passaggio della guerra; e le società furono costrette a riattivare e potenziare gli altri stabilimenti consimili dislocati in altre zone in alcuni casi trasferendovi parte degli impianti recuperati a Livorno. Quando gli stabilimenti distrutti furono resi liberi dalla requisizione e dalla lunga occupazione, era già sopravvenuta la crisi di assetto industriale e mancando a Livorno ogni agevolazione e qualsiasi incentivo per nuove iniziative, in contrasto con quanto si verificava in altre zone anche viciniori, gli stabilimenti stessi rimasero completamente abbandonati nello stato in cui si trovavano.

Gli enti e le autorità locali cercarono di mettere riparo a questo stato di cose disastroso, sollecitando provvedimenti di varia indole e tra questi il rinnovo delle agevolazioni concesse dalla legge 20 giugno 1929, n. 1012, scadute il 31 dicembre 1944. Il mancato tempestivo accoglimento delle ripetute richieste di rinnovo ebbe come conseguenza, come già accennato, la completa stasi per quanto riguarda le attività industriali ancora riattivabili e il potenziamento in altre zone di quelle similari.

Dopo rinnovati interventi queste agevolazioni furono parzialmente ripristinate con la legge 21 luglio 1951, n. 561; ma questo provvedimento tardivo e insufficiente, si è rivelato del tutto inefficace e illusorio in quanto, confrontato con quelli interessanti altre zone, non lasciava dubbi circa la convenienza di scelta per l'impianto di nuove iniziative e il potenziamento di quelle esistenti.

Come già esplicitamente affermato all'inizio di questa relazione, l'economia di tutta la zona retrostante il porto di Livorno è basata sia sulle attività industriali sia su quelle connesse ai traffici portuali.

Il porto di Livorno con il completamento di alcune importanti opere, parte delle quali in corso di studio e parte in fase di esecuzione, verrà notevolmente potenziato e già con l'attrezzatura di cui dispone è in grado di poter svolgere un'attività notevole.

Con i provvedimenti di cui alla presente proposta di legge, il potenziamento delle attività industriali si risolverà pertanto anche in un potenziamento ulteriore delle attività portuali e di quelle connesse, apportando un notevole contributo alla soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione operaia.

È d'altra parte noto che la situazione economica di Pisa presenta caratteristiche ana-

loghe a quella di Livorno e che anche la vicina città ha viva necessità di sviluppare le industrie e di attrarre nuove iniziative: la direttrice secondo la quale tale sviluppo naturalmente può effettuarsi è quella del canale navigabile Livorno-Pisa.

Appare quindi opportuno, per le considerazioni esposte, non solo di restituire al porto di Livorno e alla sua zona industriale agevolazioni tali che eliminino le esistenti discriminazioni a suo sfavore, ma di ampliarne i limiti nel territorio adiacente dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti per assicurare una effettiva possibilità di ripresa economica nell'ampia area a ridosso del porto di Livorno e di istituire così la zona portuale industriale Livorno-Pisa che realizza quindi anche la soluzione più favorevole per gli interessi economici ripetutamente prospettati dagli enti e dalle autorità di Pisa.

Il territorio della zona portuale industriale Livorno-Pisa, delimitato come indicato nelle planimetrie allegate, ha una estensione di circa 4.000 ettari, esso comprende l'area della zona industriale istituita con la legge 20 giugno 1929, n. 1012, e si estende verso levante in comune Collesalveti, e verso settentrione in comune di Pisa secondo la cennata direttrice del canale navigabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel territorio dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, delimitato nella planimetria annessa che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata all'archivio di Stato, è istituita la zona portuale industriale Livorno-Pisa.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonché per l'impianto nella zona stessa di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarati di pubblica utilità.

ART. 2.

I materiali da costruzione, e, in genere, quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti tecnicamente organizzati che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Livorno-Pisa, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie, destinati, entro il termine di cui al comma precedente, all'ampliamento, all'ammodernamento e alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte per la esenzione di cui ai precedenti commi spetta al Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e per il commercio.

Esse non si applicano per le macchine ed i materiali che siano normalmente prodotti in Italia e sono subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

I redditi industriali relativi ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente e a quelli già esistenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi e che saranno riattivati, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un quinquennio dalla data della attivazione o riattivazione.

Agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile e con riguardo agli sta-

bilimenti attualmente esistenti nella zona, che fossero ampliati, trasformati o ammodernati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento, per un quinquennio, in dipendenza di tali ampliamenti, trasformazioni o ammodernamenti.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, che gli stabilimenti industriali siti nella zona industriale, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno siano retti a regime di deposito franco. La concessione non è data se gli imprenditori non si sottopongano a loro spese alla vigilanza dell'amministrazione.

Nei relativi decreti di concessione sono stabilite le condizioni da osservarsi per usufruire dell'agevolazione e sono indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dal territorio della Repubblica.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno degli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate nella loro fabbricazione.

ART. 5.

L'imposta di registro e quella di trascrizione sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte del Consorzio di cui all'articolo 7 degli immobili occorrenti per le esigenze della zona industriale, nonché per l'impianto dell'esercizio degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 200, per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento, fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita, per il conseguimento degli scopi suddetti.

Dette imposte sono ridotte alla metà per il primo trasferimento di stabilimenti già esistenti nei comuni di cui all'articolo 3, inattivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, a condizione che tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata da certificato del competente ufficio tecnico di finanza, e che gli acquirenti si impegnino,

pure contestualmente a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi.

Sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, nel caso in cui al secondo comma del presente articolo, non sia dimostrato con apposito certificato del Ministero dell'industria e del commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti, e altresì nel caso in cui la condizione di cui al terzo comma non venga osservata.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1959 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale, si applica la imposta di registro di lire 200.

ART. 6.

È esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto fatto entro il 31 dicembre 1959, dei macchinari e dei materiali destinati per l'impianto, la riattivazione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale.

ART. 7.

È istituito il Consorzio per la zona portuale e industriale Livorno-Pisa.

Esso ha lo scopo di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, fermo restando le attribuzioni dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni interessate nei riguardi dei servizi di loro competenza.

Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

Ha inoltre il compito:

1°) di promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo delle attività industriali nella zona e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie,

2°) di coordinare iniziative di investimenti;

3°) di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere l'espropriazione degli immobili compresi nella planimetria di cui all'articolo 1, anche per

conto delle imprese interessate, con esclusione dei beni del demanio dello Stato.

Potrà, inoltre, chiedere l'espropriazione degli immobili costituenti gli stabilimenti industriali, compresi gli impianti, gli edifici ed aree annesse, che alla data in cui entrerà in vigore la presente legge siano da oltre tre mesi non utilizzati o rimasti inattivi ai sensi dell'articolo 1, secondo comma.

L'espropriazione è chiesta dal Consorzio previa deliberazione del Consiglio.

ART. 8.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, dalle province di Livorno e di Pisa; dalle Camere di commercio industria e agricoltura di Livorno e di Pisa.

Potranno esservi ammessi altri enti pubblici con deliberazione del Consiglio del Consorzio.

ART. 9.

Sono organi del Consorzio: il presidente, il Consiglio e la giunta esecutiva.

ART. 10.

Il Consiglio è composto:

- 1°) dal presidente del Consorzio;
- 2°) da un rappresentante del comune di Livorno; da un rappresentante del comune di Pisa; da un rappresentante del comune di Collesalveti;
- 3°) da un rappresentante della camera di commercio di Livorno; da un rappresentante della camera di commercio di Pisa; da un rappresentante della provincia di Livorno, da un rappresentante della provincia di Pisa; da un rappresentante della Società porto industriale di Livorno,
- 4°) da due industriali e due lavoratori dell'industria di Livorno; da due industriali e due lavoratori dell'industria di Pisa.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio di Livorno e il direttore dell'ufficio dell'industrie e commercio di Pisa; l'ingegnere capo del Genio civile di Livorno; l'ingegnere capo del Genio civile di Pisa ed il comandante della capitaneria di porto di Livorno.

ART. 11.

Il Consiglio del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'in-

terno su designazione dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 12.

Il presidente è eletto con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno su una terna di nomi proposti dal consiglio.

Entro un mese dalla emanazione del decreto di nomina il prefetto di Livorno convoca il consiglio, il quale nella sua prima riunione designerà i tre candidati scelti per la nomina del presidente. Tale riunione è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Livorno.

ART. 13.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitata da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è costituito:

1°) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

2°) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3°) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 14.

Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'interno, previa deliberazione del consiglio del Consorzio stesso.

ART. 15.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

I bilanci del Consorzio sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno.

ART. 16.

Alle spese di funzionamento del Consorzio si provvede mediante:

1°) un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base delle entrate tributarie non superiore al 2 per cento delle medesime;

2°) un contributo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalla disposizione della zona industriale, sulla base del reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta camerale, non superiore allo 0,50 per mille.

Le quote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, su proposta del consiglio del Consorzio in rapporto alle necessità risultanti dal bilancio di previsione.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Se non sia stato fatto ricorso e se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con il procedimento e i privilegi stabiliti per riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione è ammessa dal presidente del Consorzio.

ART. 17.

Il Consorzio provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione della zona industriale e dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole opere e a richiedere la pubblicazione degli stessi, corredati dell'elenco estimativo e visti dall'ufficio del Genio civile, nell'albo del comune.

Decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Consorzio, ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità offerte e non accettate. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o il pagamento diretto delle indennità, pronuncia la espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 18.


L'indennità di espropriazione degli immobili è ragguagliata al valore venale che gli stessi hanno al tempo dell'espropriazione,

senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate in connessione con la creazione della zona industriale.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle espropriazioni né il locatore né il locatario hanno diritto ad indennità.









ART. 19.

La presente legge sostituisce ed abroga la legge 12 luglio 1951, n. 561.



ZONA PORTUALE INDUSTRIALE LIVORNO-PISA

Comune di Livorno	ca. m.	780
Comune di Collesalveti	"	540
Comune di Pisa	"	430
Totale (artenzioni)		1750
Superficie appross. totale ca.		3680

-  S.I.A.P.
-  T^{ra} del Marzocco
-  Diga del Marzocco
-  Diga della Meloria
-  Fan^o Nord
-  Diga Curvilinea
-  Fan^o Sud
-  Molo Frangiflutti

LIVORNO